

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI JESI

PROVINCIA DI ANCONA

REPERTORIO N.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO CODICE CER 20.01.10 - 20.01.11

L'anno addì del mese di

.....

nella sede del Comune di Jesi posta in di Piazza Indipendenza 1 avanti e con l'opera di menella mia qualità di Segretario Generale domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale sita in Jesi (AN), Piazza Indipendenza n. 1, Ufficiale Rogante ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. approvato con Decreto Lg.vo n. 267/2000, sono comparsi e si sono costituiti:

A) Dott. nato a il domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale sita in Jesi, Piazza Indipendenza 1, il quale interviene al presente atto ed agisce esclusivamente in nome e per conto del **COMUNE DI JESI** – Cod.Fisc. 00 135 880 425 - nella sua qualità di Dirigentein forza di decreto sindacale n.del ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. e dell'art. 57 del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della Determinazione dirigenziale n.del.....;

B) Sig. nato a il domiciliato per la carica presso la Ditta che rappresenta, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di di Amministrazione e

quindi, in forza dei patti sociali, legale rappresentante della ditta con sede legale in Codice Fiscale n. e Numero, componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo

Premesso

CHE che con determinazione del Dirigente n. del la stazione appaltante Comune di Jesi ha stabilito di contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati ed accessori di abbigliamento codice CER 20.01.10 – 20.01.11 mediante indizione di apposita procedura aperta approvando la relativa documentazione di gara;

CHE che la gara si è svolta nelle sedute del e si è conclusa con la proposta di aggiudicazione in favore di

CHE con Determinazione del Dirigente n. del la concessione dei servizi in questione sono stati aggiudicati alla Ditta che ha offerto

CHE è stato acquisito agli atti d'ufficio il Durc in data attestante la regolarità contributiva del suddetto concessionario;

CHE con riferimento al valore stimato del contratto si è reso necessario acquisire la prescritta informazione antimafia, ai sensi del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159, come integrato e modificato dal D. Lgs. 13.10.2014 n.153;

CHE, in datacon nota prot. n..... la Prefettura di ha comunicato che non risultano sussistere, a tale data, le

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

oppure

CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del D. Lgs 159/2011 l'Ente concedente in dataha richiesto la documentazione antimafia di cui all'art. 84 comma 3 del predetto Decreto e che ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159, essendo decorso il termine ivi indicato, si può procedere alla stipula del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia sotto la condizione risolutiva ivi prevista;

tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale e volendosi ora, pertanto, stipulare regolare contratto, fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Gli atti in essa indicati, noti alle parti, si devono intendere come integralmente trascritti nel testo del presente atto.

Art. 2 – Il Comune di Jesi, come sopra rappresentato, affida alla ditta che, a mezzo del suo rappresentante, accetta, la concessione del servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati ed accessori di abbigliamento codice CER 20.01.10 - 20.01.11, attuato mediante conferimento in raccoglitori collocati sul territorio del Comune di Jesi.

Art. 3 – L'esecuzione della concessione oggetto del presente contratto viene realizzata in conformità alle disposizioni del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale **allegato al presente sotto la lettera "A"**.

La concessione, inoltre, dovrà essere realizzata in conformità dell'offerta tecnica/sociale/economica presentata in sede di gara che, sebbene non allegata ma depositata agli atti del RUP, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 4 – Il Comune di Jesi concede all'aggiudicataria il diritto di godere funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto del presente capitolato, con esclusione di ogni altro corrispettivo.

Il valore presunto dell'affidamento per l'intera durata contrattuale è pari ad € 112.500,00 al netto di IVA.

Art. 5 - La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dalla stipula del presente contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 3 (tre). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Alle prescritte scadenze il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. È escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico della concessione.

Art. 6 – Il concessionario verserà al Comune un canone annuo, definito in sede di offerta, pari a € [canone annuo contenitore offerto in sede di gara per il numero di contenitori posizionati, pari a 42 aumentati di quelli ulteriori eventualmente offerti in sede di gara] IVA esclusa.

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

Il canone è soggetto a revisione annuale a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello di stipula del presente contratto sulla base dell'indice ISTAT FOI rilevato a metà dell'anno in corso.

In caso di ritardo nel pagamento del canone oltre il termine di scadenza sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Art. 7 – A garanzia del versamento del canone nonché degli altri obblighi, derivanti dal conferimento della concessione, la concessionaria del servizio ha costituito cauzione definitiva ai sensi e per le finalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pari al del valore presunto del presente contratto, mediante polizza rilasciata.....

La cauzione dovrà essere reintegrata nell'intero ammontare ogni qualvolta il Comune proceda ad escussione, anche parziale. Il reintegro deve essere effettuato nel termine perentorio di 15 giorni. In caso di rinnovo della concessione, la scadenza della cauzione dovrà essere corrispondentemente variata fino al nuovo termine della gestione in concessione.

La predetta cauzione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Essa garantisce anche il versamento di eventuali somme dovute per penalità, risarcimenti e sanzioni.

La cauzione, valida per tutta la durata del contratto, resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e cessa di avere effetto solo alla

data di emissione del certificato di verifica di conformità o regolare esecuzione del servizio.

Art. 8 - Il Concessionario tiene completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento.

Il Concessionario pertanto con Polizza rilasciata daha costituito, ai sensi e con le prescrizioni dell'art. 10 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, una copertura assicurativa di Responsabilità Civile Terzi.

Il concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa per l'intera durata della concessione; a tal proposito dovrà fornire copia della quietanza di rinnovo e/o frontespizio di polizza con firma di quietanza in caso di stipulazione di nuovo contratto, per ciascuna scadenza della garanzia assicurativa ricadente nel periodo di durata della concessione.

Art. 9 – In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti (sempreché queste non comportino decadenza dalla gestione), risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, come previsto dall'art. 12 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 10 – La decadenza del Concessionario, con conseguente risoluzione del contratto, può essere pronunciata con atto dirigenziale - oltre che in tutti i casi previsti dalla normativa vigente - anche nei casi indicati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo né risarcimento dei danni.

I danni arrecati al Comune a seguito della risoluzione della concessione saranno addebitati a valere sulla cauzione definitiva, fatto salvo il maggior risarcimento eventualmente dovuto.

Art. 11- Sono vietate la sub-concessione e la cessione del contratto, a pena di decadenza dall'affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art.175.

Art. 12 - Nell'esecuzione della concessione di servizi oggetto del presente contratto il concessionario dichiara di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non è aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 13 – Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del concedente Comune di Jesi.

Art. 14 – Il Concessionario, con il presente contratto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ii. A tal fine, il Concedente indica i codici relativi al presente affidamento: CIG: **758535729E** e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Art. 15 – Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 9/bis della Legge 13/08/2010 n. 136, e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo, per le transazioni conseguenti l'esecuzione dello stesso, del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 16 – La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici sottoscritto il 27 novembre 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Ancona e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona le informazioni interdittive di

cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- 1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- 3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

ART. 17 - Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 18 - A tutti gli effetti del presente contratto, il concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale sita in

ART. 19 – Il concessionario con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 (general data protection regulation) e della normativa nazionale consegnata dalla stazione appaltante.

Art. 20– I collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello dei dipendenti del Comune di Jesi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 30.01.2014 della quale viene consegnata copia al Concessionario. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

Art. 21- Il Concessionario si impegna all'osservanza dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e pertanto i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta

attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Le parti mi esonerano dal dare lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza. E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. pagine a video e quanto contenuto nella presente escluse le firme dandone lettura alle parti le quali, ritenutolo conforme alle loro volontà lo sottoscrivono in mia presenza, unitamente agli allegati, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti io, Segretario ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

COMUNE DI JESI (F.to digitalmente)

CONCESSIONARIO (F.to digitalmente)

IL SEGRETARIO ROGANTE (F.to digitalmente)